

Ministero delle Imprese e del Made in Staly

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Comunicazione ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 di avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545 septiesdecies cc.

VISTE le risultanze dell'attività di vigilanza espletata nei confronti delle società cooperative di cui all'allegato elenco, conclusasi con l'evidenziazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.;

VISTO l'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;

CONSIDERATO che il citato art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 ha l'obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e dell'art. 5 del decreto-legge n.179 del 18.10.2012 (convertito nella legge n. 221/2012), oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria e individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese;

CONSIDERATO che il citato art. 37 del D.L. n. 76/2020 per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;

VISTI gli artt. 16, commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 e 5, comma 2 D.L. n. 179/2012, come modificati dalla disposizione sopra richiamata, che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

RITENUTO che le imprese che non hanno comunicato o hanno lasciato che l'indirizzo PEC originariamente indicato al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese fosse non più attivo non hanno adempiuto all'obbligo di reperibilità presso la PEC, peraltro sottolineato dalla Legge n. 155/2017 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza), la quale all'art. 2, co. 1 lett. i) stabilisce quale principio di legge delega quello di "prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro



delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, individuando le modalità e i termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senza altra formalità; prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese";

VALUTATO che l'inadempimento dell'iscrizione/aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, oltre a non permettere all'Ufficio la regolare notifica degli atti di competenza, pone in condizione i terzi, sia privati che pubbliche amministrazioni, di non poter fare affidamento su un domicilio digitale al quale la società cooperativa sia reperibile;

CONSIDERATO che il numero di società cooperative mancanti di domicilio digitale per le quali deve essere avviato il procedimento di scioglimento a seguito dell'attività di vigilanza di competenza è elevato;

VISTO l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

TENUTO conto altresì dell'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. in base al quale le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VALUTATO inoltre che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a. r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere e che tali spese sarebbero causa di un ingiustificato aumento dei costi c.d. "consumi intermedi" e che l'art. 37 del D.L.76/2020 al comma 2-bis dispone che dall'attuazione della disposizione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO che anche il provvedimento finale – in considerazione dell'identicità dei presupposti di fatto e di diritto - potrà essere analogamente emanato dalla Direzione in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo", avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico, tutte le società cooperative inerti alla presente comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorità e sulla cui posizione anagrafica non risultino iscritti indirizzi PEC idonei alla ricezione;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico – Sezione Cooperative - della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in **trenta giorni**,



consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficacia modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento assicurando così una più efficace e tempestiva conclusione delle procedure di competenza della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società:

SI COMUNICA.

nell'impossibilità di procedere alle comunicazioni personali tramite PEC, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,

- 1) l'avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545 septiesdecies delle società cooperative prive di valido domicilio digitale, sulla base dell'elenco allegato alla presente determinazione, disponendo che le notificazioni di avvio del procedimento relativo alle suddette società cooperative avvengano mediante pubblicazione della presente comunicazione per trenta giorni nel portale istituzionale on line del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Sezione Cooperative all'indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative/vigilanza;
- 2) la pubblicazione, con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, dell'elenco delle imprese destinatarie della notificazione.

Le società cooperative interessate, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione, possono regolarizzare la propria posizione dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero riattivando quello scaduto, al fine di trasmettere eventuali controdeduzioni all'indirizzo pec della Divisione procedente dgv.div7@pec.mise.gov.it inserendo obbligatoriamente nell'oggetto "Controdeduzioni ad avvio del procedimento cumulativo di scioglimento per atto d'autorità in assenza di pec".

Nulla pervenendo entro il predetto termine, si darà seguito alla procedura di scioglimento ai sensi di legge.

La presente comunicazione viene trasmessa alle Associazioni Nazionali di Rappresentanza cui eventualmente le cooperative di cui all'elenco aderiscano, al fine di comunicare <u>entro il termine di 30 giorni</u> dalla notifica, tre nominativi di persone disposte ad assumere l'incarico di commissario liquidatore, operanti, laddove possibile, nell'area geografica ove il sodalizio in epigrafe ha sede, conformemente a quanto prescritto dalla Circolare del Direttore Generale del 4 aprile 2018.

In assenza di riscontro, la Direzione individuerà, secondo le procedure vigenti, il soggetto cui affidare l'incarico.